



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

10

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. ANNO 2019. CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2016, APPROVATA CON DELIBERAZIONE C.C. N. 21 DEL 18/09/2015.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventisette**, del mese di **marzo**, alle ore **11:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MAIOLO Renato	SINDACO	X	
COSTA Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
COSTA Mauro	CONSIGLIERE	X	
CERRUTI Tiziana	CONSIGLIERE	X	
NIZZA Silvano	CONSIGLIERE		X
DELPERO Severino	CONSIGLIERE	X	
SARTI Graziella	CONSIGLIERE	X	
SIBONA Bruno	CONSIGLIERE	X	
COSTA Marco	CONSIGLIERE	X	
COSTA Stefania	CONSIGLIERE	X	
ROSSO Vittorino	CONSIGLIERE		X
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DI NAPOLI Dott.ssa Anna** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **MAIOLO Renato** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco riferisce:

L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita con il D.Lgs. n. 360/1998, poi modificato dall'art. 12, legge n. 133/1999, dall'art.6, comma 12, legge n.488/1999, dall'art.28, legge 342/2000, dall'art. 1, commi da 142 144, della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007),

La norma introdotta dalla Finanziaria 2007 aveva modificato alcune disposizioni ed in particolare:

- la soppressione del divieto di variare per l'anno 2007 l'aliquota dell'addizionale, portando, inoltre, dallo 0,5% allo 0,8% l'aliquota massima che ciascun comune può applicare;
- la variazione dell'aliquota di cui al precedente punto deve avvenire con regolamento, attraverso il quale è anche possibile prevedere una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;
- la modifica delle modalità di versamento, che introduce un versamento in acconto pari al 30%, da calcolare sull'imponibile dell'anno precedente e sulla base della nuova aliquota ed un saldo insieme al conguaglio dell'IRPEF (20 giugno),
- la ridefinizione delle modalità di trattenuta sui redditi da lavoro dipendente, pensioni e assimilati, chiarendo che l'acconto viene spalmato su (massimo) nove rate mensili (da marzo a novembre dell'anno di competenza), mentre il relativo conguaglio viene determinato in sede di conguaglio (febbraio dell'anno successivo a quello di competenza) e spalmato in (massimo) undici rate, da marzo a dicembre;
- le modalità di riscossione non più da parte dello Stato ma direttamente da parte dei Comuni, con le modalità stabilite con un Decreto del MEF;

Con l'art. 1 comma 7 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 (Legge di conversione n. 126/2008) era stato sospeso il potere degli enti locali di deliberare l'aumento dell'Addizionale IRPEF;

Tale sospensione era stata confermata dall'art. 1 comma 123 della L. 220/2010:

Con l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, modificato dall'articolo 13, comma 16, legge n. 214 del 2011, veniva ripristinata, a partire dallo 01/01/2012, la possibilità di incrementare l'addizionale comunale all'IRPEF fino allo 0,8%.

In questo Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2000 del 29/02/2000 l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale IRPEF era stata deliberata, per l'anno 2000 nella misura di 0,2 punti percentuali.

Successivamente con deliberazione della Giunta Comunale n.09 del 29.01.2001 l'aliquota dell'addizionale Irpef era stata aumentata dallo 0,2% allo 0,4%;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 15.02.2007 l'aliquota addizionale Irpef era stata ridotta da 0,4 a 0,3 punti percentuali;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13.03.2008 veniva modificato il regolamento addizionale Irpef per la riduzione dell'aliquota Irpef da 0,3 a 0,2 punti percentuali;

L'aliquota nella misura dello 0,2% era poi stata confermata fino all'anno 2013;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 in data 02.09.2014 l'addizionale comunale all'Irpef veniva nuovamente aumentata da 0,2 a 0,4 punti percentuali;

Con deliberazione C.C. n.45 del 31.12.2014 l'addizionale veniva confermata per l'anno 2015 nella misura di 0,4 punti percentuali;

Con deliberazione C.C. n. n. 21 del 18.09.2015 veniva modificato l'art. 5 del Regolamento e fissata per l'anno 2016 l'aliquota dell'addizionale nella misura di 0,2 punti percentuali.

Va osservato che l'art. 1, comma 26, della Legge di Stabilità 2016 aveva disposto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria.

Con delibera C.C. n. 5 del 31.3.2017 veniva confermata per l'anno 2017 in 0,2 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF già vigente nell'anno 2016.

Infatti, la L.11/12/2016 N.232 (Legge di stabilità 2017) pur non modificando l'assetto dell'imposizione, all'art. 1, comma 42, estendeva al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali già disposto per l'anno 2016.

Parimenti, il comma 37 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di Stabilità 2018) confermava per il 2018 il divieto per gli enti locali di aumentare aliquote e tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015.

Con delibera C.C. n. 5 del 23.2.2018 veniva confermata per l'anno 2018 in 0,2 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF già vigente nell'anno 2016.

La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) non ha confermato il blocco delle aliquote dei tributi locali tuttavia si propone la conferma delle aliquote 2018 per contenere la pressione fiscale gravante sui cittadini.

Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 N. 296, Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Per l'anno 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, già prorogato al 28.2.2019 dal D.M. 7.12.2018, è stato ulteriormente prorogato al 31/3/2019 dal D.M. 25.1.2019.

Alla luce di tutto quanto premesso la Giunta Municipale, unitamente all'ufficio finanziario, ha esaminato ed analizzato lo schema di bilancio per l'esercizio 2019, le previsioni di spesa in esso contenute, le stime del gettito dei tributi locali predisposte dall'ufficio tributi nonché lo schema di calcolo del FSC pubblicato dal Ministero.

In relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare i vari servizi d'istituto, nonché assicurare l'equilibrio del bilancio 2019, si ritiene possibile, nonostante la facoltà introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, confermare l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2%

Si propone quindi di confermare l'addizionale comunale I.R.P.E.F. nella misura di 0,2 punti percentuali che, secondo le proiezioni elaborate dal Servizio Finanziario, dovrebbe assicurare al Comune un gettito di circa €. **65.000,00**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Aperta la discussione, interviene il Consigliere Costa Marco il quale fa presente che nel corpo della proposta di deliberazione non è stata indicata l'acquisizione del parere del revisore dei conti.

Visto il parere del Revisore dei Conti rilasciato in merito all'argomento in oggetto;

Ritenuto pertanto necessario inserire nella parte premessa della seguente deliberazione la seguente frase:

*“**Acquisito** agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;”*

Esaurita la discussione e su proposta del Sindaco

Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;

Visto il D. Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.

Visto l'art.5 del Regolamento ove viene stabilita l'aliquota dell'addizionale Irpef e ritenuto necessario confermare l' aliquota di 0,2 punti percentuali;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: n. 9 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari su n. 9 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di modificare l'art.5 del Regolamento comunale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, fissando per l'anno 2019 l'aliquota dell'addizionale nella misura di 0,2 punti percentuali

2. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e delle note MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012 e prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014.

3. Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi la presente deliberazione.

Con separata votazione resa per alzata di mano e con n. 9 voti favorevoli, n. 0 astenuti, n. 0 contrari su n. 9 consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,4° comma del



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. ANNO 2019. CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2016, APPROVATA CON DELIBERAZIONE C.C. N. 21 DEL 18/09/2015.

Pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-8-2000 n. 267.

PARERE	ESITO	DATA	IL RESPONSABILE
Regolarità contabile	Favorevole	27/03/2019	F.to BORELLO Federica
Regolarità tecnica	Favorevole	27/03/2019	F.to BATTAGLINO Anna

COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

Regolamento Comunale disciplinante l' aliquota dell' addizionale comunale all' imposta sul reddito delle persone fisiche.

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Art. 2 – Termine per l' approvazione della delibera di variazione dell' aliquota.

Art. 3 – Efficacia della delibera di variazione dell' aliquota.

Art. 4 – Aliquota massima dell' addizionale.

Art. 5 – Aliquota per l' anno 2019.

Art. 6 – Calcolo dell' addizionale.

Art. 7 – Soggetti destinatari dell' addizionale.

Art. 8 – Esenzione.

Art. 9 – Norme di rinvio.

Art. 1

Oggetto del regolamento:

Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di variazione dell' aliquota dell' addizionale comunale all' imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2

Termine per l' approvazione della delibera di variazione dell' aliquota:

La delibera di variazione dell' aliquota dell' addizionale comunale all' imposta sul reddito delle persone fisiche deve essere approvata entro la data di approvazione del bilancio di previsione dell' esercizio finanziario a cui si rivolge. La mancata approvazione di una nuova aliquota, entro il suddetto termine, comporta la proroga dell' aliquota precedentemente approvata.

Art. 3

Efficacia della delibera di variazione dell' aliquota

La delibera di variazione dell' aliquota di cui precedente articolo dovrà essere pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell' economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L' efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 4

Aliquota massima dell' addizionale

La variazione dell' aliquota dell' addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Art. 5

Aliquota per l' anno 2019

Per l' anno 2019 l' aliquota dell' addizionale comunale all' imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata nella misura dello 02 punti percentuali.

Art. 6

Calcolo dell' addizionale

L' addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l' aliquota stabilita con la delibera di cui agli artt. 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l' imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui l' articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Art. 7

Soggetti destinatari dell' addizionale

L' addizionale è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Santo Stefano Roero alla data del 1 gennaio dell' anno cui si riferisce l' addizionale stessa, per le parti spettanti.

Art. 8

Esenzioni

Non sono previsti casi di esenzione dal pagamento dell' addizionale comunale all' imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme legislative disciplinanti la materia.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: MAIOLO Renato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Santo Stefano Roero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/06/2019 al 14/05/2019 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Santo Stefano Roero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI Dott.ssa Anna

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Santo Stefano Roero, li 27-mar-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Santo Stefano Roero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI Dott.ssa Anna

